



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **10 Settembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **C.T.S. S.R.L.**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Mauro Danese, Nadia Moro;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;

**PREMESSO CHE**

- sulla base di appositi accordi siglati in sede governativa la **C.T.S. S.R.L.** (d'ora in poi Società) è stata già destinataria del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Difatti, con accordo del 26.06.2012 è stata concessa la citata misura per un massimo di n. 13 lavoratori per il periodo dal 27.06.2012 al 31.12.2012. Con accordo del 19.04.2013 è stata richiesta, sempre per un numero massimo di 13 dipendenti, la Cassa in deroga dal 02.05.2013 al 01.09.2013;
- con nota del 13.08.2013 (Prot. n. 32/001842/MA003.A001 del 03.09.2013) la Società ha richiesto un incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto di cui in epigrafe utile all'accesso ad un nuovo periodo di Cig in deroga (nell'ambito della prima concessione) e pertanto questo Ministero con nota del 03.09.2013 (Prot. n. 32/0018423/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha chiarito l'attuale condizione aziendale che continua a risentire della crisi di investimenti e relative commesse nel settore dei "beni culturali" dove la stessa opera in maniera dedicata. L'azienda ha dichiarato altresì che proprio grazie alla fruizione del precedente periodo di cassa è stato possibile traguardare il periodo di maggiore criticità subito dall'azienda salvaguardando i livelli occupazionali. Pertanto la Società ritiene indispensabile rinnovare il periodo di fruizione della misura della Cassa Integrazione guadagni in deroga almeno fino alla fine del 2013, onde evitare la riduzione dell'organico;
- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

## CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”

## VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

## TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **02.09.13** e sino al **31.12.13**, per un numero massimo di **12 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
  - **Sede di Altavilla Vicentina (VI): n. 7** lavoratori, verranno collocati in Cig con riduzione media del 20% dell'orario di lavoro settimanale; è prevista la rotazione tra profili professionali fungibili su una platea complessiva di sede di n. 18 unità;
  - **Unità Operativa di Firenze: n. 2** lavoratori, verranno collocati in Cig con riduzione media del 30% dell'orario di lavoro settimanale; è prevista la rotazione tra profili professionali fungibili su una platea complessiva di sede di n. 3 unità;
  - **Unità Operativa di Roma : n. 1** lavoratore, verrà collocato in Cig con riduzione del 50% dell'orario di lavoro settimanale;
  - **Unità Operativa di Trevi (PG) : n. 1** lavoratore, verrà collocato in Cig con riduzione del 50% dell'orario di lavoro settimanale;
  - **Unità Operativa di Gravina di Catania (CT) : n. 1** lavoratore, verrà collocato in Cig con riduzione del 50% dell'orario di lavoro settimanale;
2. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo

5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Sicilia ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 19.09.2013  
Letto, confermato e sottoscritto

C.T.S. S.R.L.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UIL TUCS UIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI